

Commissione per gli Interpelli

(ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81)

INTERPELLO N. 17/2016

Alla CNA

Prot. n. 19852 del 25/10/2016

Oggetto: art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – *risposta al quesito relativo all'applicazione del Decreto interministeriale 4 marzo 2013 anche per il personale addetto all'attività di soccorso stradale con carri attrezzati.*

La CNA ha avanzato un quesito in merito alla possibilità di *“fondatamente ritenere che il personale addetto alla gestione e alla conduzione dei carri attrezzati, in attività di soccorso stradale, non rientri nel campo di applicazione del Decreto Interministeriale 4 marzo 2013 e quindi non sia obbligato a frequentare il corso di formazione professionale, così come previsto dallo stesso Decreto”*.

Al riguardo occorre premettere che il Decreto Interministeriale 4 marzo 2013 *“individua, ai sensi dell'articolo 161, comma 2-bis, del d.lgs. n.81/2008, i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”* (art. 1, comma 1). Le attività lavorative in questione *“fanno riferimento alle situazioni esplicitate nei principi per il segnalamento temporaneo di cui all'articolo 2 del disciplinare approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002”* (art. 1, comma 2), tra le quali sono espressamente menzionate *“anomalie, quali cantieri, incidenti, ostruzioni, degrado, etc., che costituiscono un pericolo per gli utenti (nel seguito del testo con la generica dizione “cantieri” si intende una qualsiasi delle anomalie richiamate)”* (art. 2 del disciplinare).

L'art. 3, comma 1, del decreto interministeriale in parola prevede l'obbligo per il datore di lavoro di assicurare che *“ciascun lavoratore riceva una informazione, formazione e addestramento specifici relativamente alle procedure di cui all'articolo 2”* (che sono quelle di apposizione della segnaletica stradale). Il comma 2 dello stesso art. 3 stabilisce che la durata, i contenuti minimi e le modalità della suddetta formazione sono individuati nell'allegato II del decreto medesimo.

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

L'attività di soccorso stradale rientra a pieno titolo tra le *attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare* di cui al Decreto interministeriale 4 marzo 2013, anche alla luce dell'esplicito richiamo

Commissione per gli Interpelli

(ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81)

INTERPELLO N. 17/2016

alle situazioni incidentali all'interno del campo di applicazione del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002.

Pertanto, a giudizio della Commissione, i lavoratori che svolgono attività di soccorso stradale con apposizione di segnaletica temporanea nei casi previsti dal Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002 rientrano nel campo di applicazione del Decreto Interministeriale 4 marzo 2013.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

(Ing. Giuseppe PIEGARI)